

Comunicato stampa con preghiera di pubblicazione

I mezzi di informazione hanno riferito nei giorni scorsi di un neonato ritrovato, fortunatamente ancora vivo, nel cassonetto delle immondizie a Bologna.

Tutti noi ci siamo giustamente indignati e preoccupati per questo fatto.

Dobbiamo ora però anche chiederci: quella partoriente disperata potevano essere aiutata? Sapeva di poter mettere al mondo il piccolo in ospedale usufruendo della dovuta assistenza sanitaria e in assoluto segreto?

Su quali sostegni dopo il parto avrebbe potuto contare?

Come mai ancora una volta, i mezzi di informazione oltre a stigmatizzare severamente e giustamente l'accaduto non hanno ricordato la possibilità che ogni donna ha - compreso quelle sposate e le extracomunitarie senza permesso di soggiorno - di partorire in ospedale con la garanzia dell'assoluto anonimato?

Voglio ricordare, infatti, che le donne che non intendono riconoscere il proprio nato hanno diritto di partorire in assoluta segretezza negli Ospedali e nelle altre strutture sanitarie e di essere, quindi, seguite dal punto di vista medico-infermieristico come tutte le altre partorienti assicurando, anche al neonato, le cure di cui necessita.

Nel caso in cui non sia stato effettuato il riconoscimento, l'atto di nascita del bambino è redatto con la dizione "nato da donna che non consente di essere nominata" e l'ufficiale di stato civile, dopo aver attribuito un nome e un cognome, procede entro dieci giorni alla segnalazione al Tribunale per i Minorenni ai fini della dichiarazione di adottabilità ai sensi della legge 184/1983.

In tal modo a pochi giorni dalla nascita, il piccolo viene inserito in una famiglia adottiva, scelta dal Tribunale fra quelle che hanno presentato domanda di adozione al Tribunale stesso: sono circa 500 all'anno i neonati non riconosciuti che, grazie a queste disposizioni, vengono adottati.

Di fronte a casi drammatici, quali quello avvenuto nei giorni scorsi a Bologna, spesso vengono proposte iniziative quali quelle delle culle/ruote termiche presso ospedali: iniziative come queste non solo sono totalmente inefficaci a realizzare l'obiettivo che i suoi promotori si prefiggono (nessun neonato è stato fino ad ora depresso, subito dopo il parto nelle culle-ruota già attive), ma rischiano di incentivare i parti "fai da te" in ambienti inadeguati privi della più elementare assistenza sanitaria con gravi pericoli per la salute e la sopravvivenza stessa della donna e del neonato, oltre a deresponsabilizzare le istituzioni nei confronti dei loro obblighi.

Oltre alla garanzia del diritto al parto in segreto, infatti, la legge 2838/1928, richiamata dalla legge sulla riforma dell'assistenza n.328/2000, obbliga le Province - a meno che la legislazione regionale abbia attribuito detti compiti ad altri organismi - ad assistere gratuitamente non solo le gestanti in condizioni di disagio personale, sociale ed economico, comprese quelle che vivono clandestinamente nel nostro paese, ma anche i loro nati riconosciuti o non riconosciuti.

Occorre quindi che le istituzioni, in ottemperanza della normativa vigente, garantiscano il sostegno di personale preparato (psicologo, assistenti sociali, educatori, ecc.) che aiuti la gestante prima, durante e dopo il parto, la accompagni a decidere responsabilmente se riconoscere o meno il bambino e la sostenga fino a quando è in grado di provvedere autonomamente a se stessa e, se ha riconosciuto il bambino, al proprio figlio. La donna in difficoltà ha diritto a non essere lasciata sola né prima, né durante, né dopo il parto. Spesso l'intervento assistenziale di supporto è necessario anche per le gestanti e madri coniugate con situazioni personali e familiari difficili.

La Regione Piemonte, anche dietro forte sollecitazione da parte del Coordinamento Sanità-Assistenza di Torino (coordinamento di cui fa parte l'Anfaa) ha trasferito dalle otto Province piemontesi a quattro istituzioni (Comuni di Torino e di Novara, Consorzi dei servizi socio-assistenziali dell'alessandrino e del cuneese) le funzioni relative alle gestanti e alle madri (comprese quelle prive del permesso di soggiorno), nonché ai minori con legge n.16/2006, perfezionata con le disposizioni contenute nella delibera 22-4914 del 18 dicembre 2006.

Mi auguro che La Stampa voglia dare ampia diffusione a queste informazioni .

Grata per la pubblicazione della presente, sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento.

Con l'occasione unisco anche una breve scheda giuridica

Con i migliori saluti

Donata Nova Micucci
Presidente Anfaa

Torino, 20 gennaio 2013

.....

I DIRITTI DELLE GESTANTI E DEI LORO NATI

Nota giuridica

In base alla normativa vigente in Italia:

- **la donna ha il diritto di riconoscere o meno il neonato come figlio**, diritto che vale non solo per la donna che ha un bambino fuori dal matrimonio ma, ai sensi della sentenza n.171 del 5 maggio 1994 della Corte costituzionale, anche per la donna coniugata ;
- **il diritto alla segretezza del parto è garantito dai servizi sanitari e sociali coinvolti**. Nei casi in cui il neonato non venga riconosciuto, nel suo atto di nascita (che deve essere redatto entro dieci giorni dal parto) risulta scritto: *«Figlio di donna che non consente di essere nominata»*. L'ufficiale di stato civile attribuisce al neonato un nome ed un cognome, procede alla formazione dell'atto di nascita e alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per la dichiarazione dello stato di adottabilità. Con la pronuncia dell'adozione il minore (dopo un anno di affidamento preadottivo) assume il cognome degli adottanti di cui diventa figlio legittimo e cessano *« i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvo i divieti matrimoniali»* (articolo 27, comma 3 della legge 184/1983);
- **il Tribunale per i minorenni può inoltre** (v. articolo 11 della legge 184/1983) **disporre la sospensione dello stato di adottabilità per un periodo massimo di due mesi**, su richiesta di chi afferma di essere uno dei genitori biologici *«sempre che nel frattempo il bambino sia assistito dal soggetto di cui sopra o dai suoi parenti fino al quarto grado permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale»*. Se il neonato non può essere riconosciuto perché il o i genitori hanno meno di 16 anni, l'adottabilità può essere

rinviata anche d'ufficio dal Tribunale per i minorenni fino al compimento dei sedici anni di almeno uno dei genitori; un'ulteriore sospensione di due mesi può essere concessa al compimento del 16° anno di età dallo stesso Tribunale per i minorenni.

Le competenze istituzionali

- La legge 6 dicembre 1928 n. 2838 stabilisce che le Amministrazioni provinciali devono assistere i fanciulli esposti, i figli di ignoti ed i bambini nati fuori dal matrimonio riconosciuti dalla madre e in condizione di disagio socio-economico. È altresì previsto che *«nelle Province, nelle quali lo consiglino le condizioni locali, l'assistenza del fanciullo deve, ove sia possibile, avere inizio all'epoca della gestazione della madre»*.
- Ai sensi del 5° comma dell'articolo 8 della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" alle Regioni è stato attribuito il compito di disciplinare il trasferimento ai Comuni o ad altri enti locali delle funzioni di cui alla legge 6 dicembre 1928 n. 2838 concernente le prestazioni obbligatorie relative alle gestanti e madri, ai nati fuori dal matrimonio, ai bambini non riconosciuti, nonché ai ciechi e sordi poveri rieducabili (così definiti dal regio decreto 383/1934). Con la legge di cui sopra le Regioni devono, inoltre, definire il passaggio ai Comuni o ad altri enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali occorrenti per l'esercizio delle succitate funzioni.
- Ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica in cui siano contenuti dati personali che rendono identificabile la donna che non ha riconosciuto il proprio nato, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi ha interesse in conformità della legge, solamente dopo che siano decorsi cento anni dalla formazione del documento.